

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo (1542)	25
Cariglia Antonio, <i>Presidente</i>	25, 26, 27
Azzarà Carmelo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	26
Ciabarrì Vincenzo (gruppo PDS)	26
Foschi Franco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	26
Sostituzioni:	
Presidente	25

La seduta comincia alle 9,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Agrusti, Andò, Formigoni, Lattanzio, Lenoci e Petruccioli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Tassone, Ferrari Marte, Napoli, Meleleo, Buttitta e Chiaventi.

Seguito della discussione della proposta di legge Foschi ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo (1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foschi ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo ».

Ricordo che nella seduta del 30 marzo scorso venne aperta la discussione sulle linee generali; nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che le Commissioni I, V e II hanno espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge. L'XI Commissione ha espresso un parere di disapprovazione. L'VIII Commissione, in data 12 aprile 1993, ha adottato il seguente parere, per altro non vincolante:

*** PARERE CONTRARIO**

con le seguenti motivazioni: non si ritiene motivata l'estensione della deroga alla normativa comunitaria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per le attività di formazione, di assistenza tecnica e di ricerca; al comma 3, laddove si prevede che la normativa comunitaria è applicabile agli appalti di opere e di servizi soltanto qualora esista la condizione di reciprocità di trattamento tra il nostro Paese e quello destinatario del rapporto di cooperazione, implicitamente si intende che qualora tale reciprocità non è prevista, le iniziative possano essere adottate in deroga alla normativa comunitaria ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attività di formazione, di assistenza tecnica e di ricerca da svolgersi in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.

2. Per « iniziativa di cooperazione » di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 112 del 1991, si intendono le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991.

3. Il riferimento alla vigente normativa comunitaria contenuta nella legge n. 412 del 1991 deve intendersi in relazione alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano, ovvero in esso immediatamente applicabili, sempreché

sia rispettata la condizione di reciprocità di trattamento sulla base di accordi bilaterali stipulati con il nostro Paese nelle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale a dono.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo unico della proposta di legge:

Al comma 1 sostituire le parole di assistenza tecnica e di ricerca con le seguenti e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica.

1. 1.

Foschi, Marte Ferrari.

Al comma 2, aggiungere, alla fine, le parole Per quelle iniziative le cui delibere sono state adottate e non ancora decretate prima dell'entrata in vigore della legge n. 412, il Ministero degli affari esteri, entro un mese dall'approvazione della presente legge, presenterà alle competenti Commissioni parlamentari — che esprimeranno entro 30 giorni il loro parere — le proprie determinazioni in materia, con specifico riferimento alla griglia di criteri e di priorità applicati per giustificarne il perfezionamento.

1. 2.

Ciabbarri, Foschi, Marte Ferrari.

Sopprimere il comma 3.

1. 3.

Ciabbarri, Foschi, Marte Ferrari.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Come i colleghi forse ricorderanno, avevamo lungamente discusso sugli aspetti della proposta di legge al nostro esame e successivamente, durante l'ultima pausa forzata, abbiamo potuto concordare insieme con il Governo i tre emendamenti che sono stati presentati. Essi sono finalizzati a precisare meglio il contenuto dei commi 1 e 2, nonché a sopprimere il comma 3 dell'ar-

ticolo unico: in tal modo, si rende più facile l'interpretazione delle norme, evitando ulteriori possibili deformazioni nell'attuazione della legge.

Per quanto riguarda il comma 3, siamo arrivati alla conclusione che fosse opportuno sopprimerlo, dato che era stato fra l'altro all'origine del parere contrario di una Commissione di merito.

Auspico pertanto che la Commissione approvi gli emendamenti di cui sono firmatario.

CARMELO AZZARA', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole agli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciabbarri 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciabbarri 1.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VINCENZO CIABARRI. Come ha ricordato il relatore, è da lungo tempo che siamo impegnati nella discussione sulla proposta di legge in esame, la quale indubbiamente presenta un carattere di utilità, perché può servire per superare alcune incongruenze ed alcuni dati di difficoltà dell'amministrazione per quanto riguarda lo sviluppo dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

Ho apprezzato il tono odierno del relatore, ed anche quello delle ultime riunioni, perché nel passato vi è stato un eccesso di sopravvalutazione rispetto ai risultati dell'approvazione della proposta di legge in esame, che introduce alcune deroghe alla legge n. 412 del 1991, come se essa potesse avere effetti miracolistici e di per sé fosse sufficiente per risolvere

lo stato di paralisi amministrativa della cooperazione allo sviluppo.

Crede che sia una fortunata coincidenza quella che ci consente di approvare oggi la proposta di legge n. 1542 e di esprimere poi un parere sul programma per il 1993 nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel quale tutta una serie di rilievi critici e di proposte predisposti dal Comitato permanente per la cooperazione e lo sviluppo umano viene avanzata e dove si dimostra che, in realtà, i problemi stanno altrove.

Devo però osservare che la proposta di legge che stiamo per approvare introduce dei miglioramenti, non ancora del tutto soddisfacenti: mentre, infatti, come gruppo abbiamo dato un contributo che ritengo decisivo nel riscrivere attraverso l'emendamento appena approvato il comma 2, che va al di là dell'iniziale intenzione della proposta di legge, in quanto stabilisce di fatto una specie di sanatoria vincolata alla presentazione di atti di programmazione da parte del Governo, nel caso del comma 1 il confronto non ha consentito di trovare un accordo nell'individuazione dei soggetti piuttosto che dei settori. Il confronto è stato soprattutto sull'espressione relativa all'assistenza tecnica, che nella stesura iniziale era francamente eccessiva e si prestava ad interpretazioni troppo ampie e pericolose. Con l'emendamento che abbiamo approvato, certamente l'ambito dell'equivoco viene ristretto, ma rimane qualche perplessità da parte nostra.

Consentiremo pertanto l'approvazione della proposta di legge che sta destando molte aspettative e che risolve molti problemi, dichiarando però una relativa insoddisfazione rispetto alla formulazione del comma 1.

PRESIDENTE. Avverto che, constando il progetto di legge di un articolo unico si procederà direttamente alla votazione finale del provvedimento.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sull'articolo unico della proposta di legge, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Foschi ed altri:
« Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo » (1542):

Presenti	29
Votanti	27
Astenuti	2
Maggioranza	15

Hanno votato sì 27

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Berselli, Buttitta, Cariglia, Chiaventi, Ciabbari, Evangelisti, Ferrari Marte, Forlani, Foschi, Fracanzani, Intini, Lauricella, Leccisi, Marini, Meleleo, Misasi, Napoli, Prandini, Raffaelli, Rognoni, Rossi Alberto, Salvadori, Scotti, Silvestri, Tassone e Trabacchini.

Si sono astenuti:

Galante e Manisco.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 25 maggio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

